



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 107 DEL 16.12.2014

OGGETTO: DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI PALERMO TRA IL COMUNE DI VILLALBA E LA SIG.RA LUMIA MARIA NUNZIA. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER LA SOTTOSCRIZIONE.

L'anno duemilaquattordici, il giorno SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 11,30, nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Firma dei presenti
1	PLUMERI ALESSANDRO	Sindaco	
2	PLUMERI CALOGERO	Vice Sindaco	
3	TERRITO CONCETTA	Assessore	ASSENTE
4	TRAMONTANA GIUSEPPE	Assessore	
5.	RAPISARDA ILARIA	Assessore	ASSENTE

Assume la presidenza il Geom. Plumeri Alessandro, in qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Concettina Nicosia.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Proposta di deliberazione Area III n. 43 del 5 DIC. 2014



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
N. 108 DEL 05 DIC. 2014

OGGETTO: Definizione del contenzioso pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo tra il Comune di Villalba e la Sig.ra Lumia Maria Nunzia. Autorizzazione al Sindaco per la sottoscrizione.

La presente proposta di deliberazione di Giunta Municipale avente ad oggetto: "Definizione del contenzioso pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo tra il Comune di Villalba e la Sig.ra Lumia Maria Nunzia. Autorizzazione al Sindaco per la sottoscrizione" è stata predisposta dal Responsabile dell'Area III su indirizzo del Sindaco.

Premesso che:

- con contratto di concessione rep. 11 del 26 agosto 1991, a seguito di delibera di Giunta Municipale n. 120 *bis* del 17 aprile 1991, il Comune di Villalba concedeva alla Sig.ra Lumia Maria Nunzia mq. 4,75 di suolo cimiteriale sito nella V traversa del cimitero comunale per la realizzazione di una edicola funeraria;
- in data 17 luglio 1998 l'Amministrazione Comunale, previo nulla osta dell'Ufficio Sanitario e parere favorevole della Commissione Edilizia, rilasciava alla Sig.ra Lumia Maria Nunzia la concessione edilizia n. 11 per la realizzazione della sepoltura familiare;
- in data 22 settembre 2000, veniva acquisito agli atti del Comune un esposto a firma del Sig. Scarlata Alfonso, il quale lamentava che la *costruenda* tomba avrebbe ostruito il passaggio che conduce alla parte posteriore della propria tomba di famiglia e ne chiedeva pertanto la demolizione;
- a seguito dell'esposto, il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, nelle persone del geom. Trabona e del geom. Di Vita, il 3 settembre 2001 effettuava una visita di sopralluogo dalla quale emergeva "una lieve differenza, nel posizionamento del manufatto edilizio di circa 15 cm rispetto alle previsioni progettuali" e una discordanza tra le planimetrie allegate al progetto e lo stato dei luoghi;
- con provvedimento n. 25 del 23 settembre 2002 a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, dott. Ing. Bordenga Salvatore, veniva ordinata, cautelativamente, la sospensione dei lavori di completamento della suddetta sepoltura alla sig.ra Lumia Maria Nunzia, riservandosi di effettuare degli accertamenti in merito alle difformità esistenti rispetto alla concessione edilizia o di porre in essere i successivi adempimenti ai sensi della legge 45/1987 e della legge regionale 37/1985;
- con successive note, in atti del procedimento, l'Ufficio tecnico Comunale osservava che l'accesso ai loculi della sepoltura del Sig. Scarlata, per la caratteristica dimensionale del loculi in alto edificati veniva garantito dallo spazio esistente tra la stessa e l'adiacente sepoltura della famiglia Vinci/Ognibene e che il sistema costruttivo della struttura portante della sepoltura, costituita da conci di pietra squadrata e solette orizzontali, non garantiva l'ottimale stato di impermeabilità ai liquidi ed ai gas che la normativa vigente impone e poneva seri dubbi sulla capacità che tale tipo di soletta potesse supportare il prescritto sovraccarico d'esercizio di kg/mq 250,
- a seguito delle note del 19 giugno 2003 e del 6 aprile 2006 con le quali la sig.ra Lumia Maria Nunzia chiedeva la revoca dell'ordinanza di sospensione lavori, il Responsabile pro- tempore dell'Ufficio Tecnico, dott. Ing. Petruzzella, tecnico di nomina sindacale, adottava l'ordinanza n. 51 del 10.04.2006 con il quale ingiungeva alla Sig.ra Lumia Maria Nunzia la demolizione dell'opera, argomentando con motivi di ordine edilizio - urbanistico, per avere la costruzione realizzata dalla Sig.ra Lumia occupato una porzione nel terreno cimiteriale non ricompreso nella concessione a suo

tempo rilasciata, e motivi di ordine igienico – sanitario e di decoro, per essere stata tale costruzione realizzata ad esigua distanza con i retrospetti delle tombe da tempo esistenti;

- con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione di Palermo iscritto al n. R.G. 1197/2006, notificato al Comune di Villalba in data 05.06.2006 ed acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 2839, la Sig.ra Lumia Maria Nunzia impugnava la suddetta ordinanza di demolizione, rilevandone l'illegittimità e ne chiedeva l'annullamento e la sospensione, in sede cautelare, degli effetti.

- l'Amministrazione Comunale, al fine di resistere all'azione promossa dalla Sig.ra Lumia Maria Nunzia, con deliberazione di Giunta Municipale n. 92 del 28.06.2006, affidava l'incarico all'Avv. Sergio Agrifoglio per rappresentare il Comune nel procedimento instauratosi innanzi al TAR Sicilia;

- con l'ordinanza n. 829 del 2006 depositata il 18 07 2006, il TAR Sicilia di Palermo respingeva la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento;

- in data 12 febbraio 2007, la Sig.ra Lumia Maria Nunzia, con riferimento al manufatto realizzato, presentava istanza di concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge 47 del 28.02.1985;

- con provvedimento n. 1274 del 13 03 2007, l'Ufficio Tecnico del Comune di Villalba denegava l'istanza di concessione in sanatoria;

- con determinazione n.80 del 4 maggio 2007 adottata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, dott. Ing. Petruzzella, il Comune di Villalba disponeva l'annullamento in autotutela della concessione edilizia n 11 del 17 luglio 1998 e ordinava la demolizione della sepoltura e il ripristino dello stato dei luoghi;

- la Sig.ra Lumia Maria Nunzia presentava ricorso per motivi aggiunti al TARS di Palermo per l'annullamento del provvedimento di diniego della sanatoria edilizia ex art. 13 della legge 47 del 28.02.1985;

- l'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Municipale Comunale n. 48 del 30.04.2007 affidava un nuovo incarico all'Avv. Agrifoglio per difendere il Comune avverso il ricorso per motivi aggiunti innanzi al TAR Sicilia Palermo per l'annullamento del provvedimento n. 1274 del 13 03 2007 di diniego della sanatoria edilizia;

- con l'ordinanza n. 1548/07 depositata il 04 settembre 2007, il TARS di Palermo, respingeva la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato per motivi aggiunti;

- il 16.10.2008 la Sig.ra Lumia Maria Nunzia presentava appello avverso l'ordinanza emessa in sede cautelare 1548/07 dal TARS di Palermo innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia per il suo annullamento e/o riforma;

- il CGA con ordinanza interlocutoria n. 882/2007 del 07.11.2007 riteneva necessario procedere alla

verificazione in ordine a taluni elementi di fatto e a tal fine incaricava l'ingegnere Capo del Genio Civile di Palermo, assegnando il termine del 10 gennaio 2008, disponeva la sospensione medio tempore dell'esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado e rinviava all'udienza del 30 gennaio 2008.

- con ordinanza n. 76/2008 del 30 gennaio 2008, il CGA, non essendo stata effettuata la verifica da parte del funzionario del Genio Civile, accoglieva l'appello e l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato dalla Sig.ra Lumia Maria Nunzia, nelle more della decisione della causa nel merito in prime cure, in quanto riteneva prevalente il *periculum in mora* dedotto dall'appellante;

- l'Ufficio Genio Civile di Palermo comunica che in data 22 maggio 2009 di avere ottemperato all'ordinanza del C.G.A. 882/07 con il deposito agli atti della disposta verifica;

- l'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 dell'11/06/2009 affidava un terzo incarico all'Avv. Agrifoglio per proporre ricorso per revocazione avverso l'ordinanza 76/08 del 30 gennaio 2008 del CGA;

- il CGA con ordinanza 8081/09 depositata il 10 luglio 2009 dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione. in quanto il deposito tardivo della verifica dopo la decisione sulla istanza cautelare rende tamquam non esset (come se non ci fosse) l'atto tardivamente depositato, essendo già venuto meno al momento del deposito il titolo in forza del quale l'atto in questione avrebbe potuto assumere la portata ausiliaria rispetto alla pronuncia giurisdizionale;

- l'udienza per la trattazione nel merito e la decisione del ricorso presentato dalla Sig.ra Lumia Maria Nunzia è stata fissata per giorno 18 dicembre c.a.;

Preso atto che in data 13 novembre 2014 veniva acquisita al n. 4729 del protocollo del Comune, una nota con la quale la Signora Lumia Maria Nunzia comunicava di essere *“giunta alla determinazione di proporre al Comune la definizione del contenzioso con le modalità di seguito indicate: La sottoscritta si impegna a restituire al Comune il suolo cimiteriale esteso mq. 4,75 di cui al contratto rep. 11/1991 nonché i tre loculi costruiti in conformità alla concessione edilizia n. 11/1998, a rinunciare al ricorso in itinere al TAR Palermo con reciproca rinuncia a ogni eventuale azione risarcitoria per i danni subiti e compensazione delle spese sostenute, nonché con impegno del Comune a concedere alla stessa l'uso novantanovenne di n. 3 loculi comunali”*;

Atteso che con nota prot. n. 4921 del 26/11/2014 veniva richiesta, all'Avv. Sergio Agrifoglio, legale del Comune, un parere in merito all'accogliibilità della proposta formulata dalla Signora Lumia Maria Nunzia;

Considerato che con nota acquisita al protocollo n. 5063 in data 04/12/2014, l'Avv. Agrifoglio comunicava il proprio parere di merito in ordine alla proposta di definizione del contenzioso pendente formulata dalla Sig.ra Lumia Maria Nunzia, ritenendola suscettibile di accoglimento in ordine ad una pluralità di considerazioni che qui si riassumono:

- a) i motivi a base della ordinanza di demolizione di carattere edilizio – urbanistico verrebbero superati per la rinuncia ad ogni diritto della Sig.ra Lumia Maria Nunzia sia sul suolo

cimiteriale che sul manufatto realizzato, il quale verrebbe a ricadere interamente su area di proprietà dell'Ente

- b) i motivi di ordine igienico – sanitario e di decoro, risultano superati in considerazione al fatto che la limitrofa tomba Scarlata presenta caratteristiche igienico-sanitarie e statiche, tali da non consentire, allo stato attuale, l'inumazione di feretri;
- c) l'alea correlata ad ogni procedimento contenzioso;
- d) la proposta risulta conveniente sotto il profilo economico per il Comune di Villalba, in quanto, lo stesso, a fronte della concessione in uso novantanovenne di tre loculi cimiteriali, acquisirebbe il suolo cimiteriale ed il manufatto realizzato su di esso che, sebbene necessitante ancora di opere di finitura, ha, in ogni caso, un valore di mercato ben superiore a quello dei tre loculi concessi;

Ritenuta, pertanto, accoglibile la proposta formulata dalla Signora Lumia Maria Nunzia che consentirebbe la chiusura di un contenzioso iniziato nell'anno 2000;

VISTA la direttiva prot. 7632 del 27.10.2010 con la quale il Sindaco invitava gli Uffici ad adoperarsi per attivare, ove possibile, procedure transattive che consentano la risoluzione bonaria dei contenziosi giudiziari in atto;

RAVVISATA la competenza della Giunta a deliberare in materia;

VISTO l'O.R.EE.LL;

VISTA la L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

Per tutte le motivazioni fin qui espresse,

PROPONE

- DI PRENDERE ATTO ED ACCETTARE la proposta formulata dalla Sig.ra Lumia Maria Nunzia come descritta nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate, per porre termine al contenzioso pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione di Palermo e iscritto al R.G. 1197/2006 tra la stessa e il Comune di Villalba,

- DI APPROVARE l'allegato atto di definizione del contenzioso;

- DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto di definizione;

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, attesa la necessità di procedere alla sottoscrizione dell'atto prima della trattazione della causa in udienza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione di Palermo;

- DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio On Line per quindici giorni consecutivi.

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno _____ (_____) del mese di _____ in _____ sono presenti:

A) la Sig.ra Lumia Maria Nunzia nata il 24.03.1933 a Villalba ed ivi residente a Villalba in via Baracca, 24 (C.F.: LMUMNN33C64L959J), DA UNA PARTE;

B) il geom. Alessandro Plumeri nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Villalba (C.F.:00127950855), autorizzato a questo atto con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, DALL'ALTRA PARTE;

PREMESSE

a) Con contratto di concessione rep. 11 del 26 agosto 1991, a seguito di delibera di Giunta Municipale n. 120 *bis* del 17 aprile 1991, il Comune di Villalba concedeva alla Sig.ra Lumia Maria Nunzia mq. 4,75 di suolo cimiteriale sito nella V traversa del cimitero comunale per la realizzazione di una edicola funeraria.;

b) In data 17 luglio 1998 l'Amministrazione Comunale, previo nulla osta dell'Ufficio Sanitario e parere favorevole della Commissione Edilizia, rilasciava alla Sig.ra Lumia Maria Nunzia la concessione edilizia n. 11 per la realizzazione della sepoltura familiare.

c) L'Ufficio Tecnico del Comune di Villalba, a seguito dell'esposto a firma del Sig. Scarlata Alfonso, il quale lamentava che la *costruenda* tomba avrebbe ostruito il passaggio che conduce alla parte posteriore della propria tomba di famiglia, effettuava una visita di sopralluogo e con provvedimento n. 25 del 23 settembre 2002 ordinava, cautelativamente, la sospensione dei lavori di completamento della suddetta sepoltura, riservandosi di effettuare degli accertamenti in merito alle difformità esistenti rispetto alla concessione edilizia o di porre in essere i successivi adempimenti ai sensi della legge 45/1987 e della legge regionale 37/1985.

d) La Sig.ra Lumia Maria Nunzia, con le note del 19 giugno 2003 e del 6 aprile 2006, chiedeva la revoca dell'ordinanza di sospensione lavori.

e) Con l'ordinanza n. 51 del 10.04.2006 adottata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il Comune di Villalba ingiungeva alla Sig.ra Lumia Maria Nunzia la demolizione dell'opera, argomentando con motivi di ordine edilizio - urbanistico, per avere la costruzione realizzata dalla Sig.ra Lumia occupato una porzione nel terreno cimiteriale non ricompreso nella concessione a suo tempo rilasciata, e motivi di ordine igienico - sanitario e di decoro, per essere stata tale costruzione realizzata ad esigua distanza con i retro - prospetti delle tombe da tempo esistenti.

f) Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione di Palermo iscritto al n. R.G. 1197/2006 e notificato al Comune di Villalba in data 05.06.2006 prot. 2839, la Sig.ra Lumia Maria Nunzia impugnava la suddetta ordinanza di demolizione, rilevandone l'illegittimità, e ne chiedeva l'annullamento e la sospensione, in sede cautelare, degli effetti.

g) L'Amministrazione Comunale, al fine di resistere all'azione promossa dalla Sig.ra Lumia Maria Nunzia, con deliberazione di Giunta Municipale n. 92 del 28.06.2006, affidava l'incarico all'Avv. Sergio Agrifoglio per rappresentare il Comune nel procedimento instauratosi innanzi al TAR Sicilia;

h) Con l'ordinanza n. 829 del 2006 depositata il 18 07 2006, il TAR Sicilia di Palermo respingeva la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento.

i) In data 12 febbraio 2007, la Sig.ra Lumia Maria Nunzia, con riferimento al manufatto realizzato, presentava istanza di concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge 47 del 28.02.1985.

j) Con provvedimento n. 1274 del 13 03 2007, l'Ufficio Tecnico del Comune di Villalba denegava l'istanza di concessione in sanatoria.

k) Con determinazione n. 80 del 4 maggio 2007 adottata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il Comune di Villalba disponeva l'annullamento in autotutela della concessione edilizia n 11 del 17 luglio 1998 e ordinava la demolizione della sepoltura e il ripristino dello stato dei luoghi, sulla base di un duplice ordine di motivazioni: uno di carattere edilizio - urbanistico, per avere la costruzione realizzata dalla Sig.ra Lumia occupato una porzione nel terreno cimiteriale non ricompreso nella concessione a suo tempo rilasciata; l'altro, di carattere igienico - sanitario e di decoro, per essere stata tale costruzione realizzata ad esigua distanza con i retro - prospetti delle tombe da tempo esistenti.

l) La Sig.ra Lumia Maria Nunzia presentava ricorso per motivi aggiunti al TARS di Palermo per l'annullamento del provvedimento di diniego della sanatoria edilizia ex art. 13 della legge 47 del 28.02.1985.

m) L'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Municipale Comunale n. 48 del 30.04.2007 affidava un nuovo incarico all'Avv. Agrifoglio per difendere il Comune avverso il ricorso per motivi aggiunti innanzi al TAR Sicilia Palermo per l'annullamento del provvedimento n. 1274 del 13 03 2007 di diniego della sanatoria edilizia.

n) Con l'ordinanza n. 1548/07 depositata il 04 settembre 2007, il TARS di Palermo, respingeva la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato per motivi aggiunti.

o) La Sig.ra Lumia Maria Nunzia, il 16.10.2008, presentava appello avverso l'ordinanza emessa in sede cautelare 1548/07 dal TARS di Palermo innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia per il suo annullamento e/o riforma.

p) Il CGA con ordinanza interlocutoria n. 882/2007 del 07.11.2007 riteneva necessario procedere alla verifica in ordine a taluni elementi di fatto e a tal fine incaricava l'ingegnere Capo del Genio Civile di Palermo, assegnando il termine del 10 gennaio 2008, e, pertanto, disponeva la sospensione medio tempore dell'esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado,

rinviano all'udienza del 30 gennaio 2008.

q) Con ordinanza n. 76/2008 del 30 gennaio 2008, il CGA, non essendo stata effettuata la verifica da parte del funzionario del Genio Civile, accoglieva l'appello e l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato dalla Sig.ra Lumia Maria Nunzia, nelle more della decisione della causa nel merito in prime cure, in quanto riteneva prevalente il *periculum in mora* dedotto dall'appellante.

r) L'udienza per la trattazione nel merito e la decisione del ricorso presentato dalla Sig.ra Lumia Maria Nunzia è stata fissata per giorno 18 dicembre c.a..

s) con nota acquisita al prot. 4729 del 13 novembre 2014 la Signora Lumia Maria Nunzia comunicava di essere *“giunta alla determinazione di proporre al Comune la definizione del contenzioso con le modalità di seguito indicate: La sottoscritta si impegna a restituire al Comune il suolo cimiteriale esteso mq. 4,75 di cui al contratto rep. 11/1991 nonché i tre loculi costruiti in conformità alla concessione edilizia n. 11/1998, a rinunciare al ricorso in itinere al TAR Palermo con reciproca rinuncia a ogni eventuale azione risarcitoria per i danni subiti e compensazione delle spese sostenute, nonché con impegno del Comune a concedere alla stessa l'uso novantanovenale di n. 3 loculi comunali”*;

Tutto ciò premesso, con la sottoscrizione del presente atto, le parti decidono di definire e porre fine al contenzioso di cui sopra, nonché ad ogni e qualsivoglia lite tra la Sig.ra Lumia Maria Nunzia e il Comune di Villalba conciliando e transigendo ai seguenti patti e condizioni:

- 1)** Le premesse fanno parte integrante del presente atto.
- 2)** La Sig.ra Lumia Maria Nunzia rinuncia ad ogni posizione giuridica attiva sia in relazione alla concessione del suolo cimiteriale di mq. 4,75 oggetto del contratto di concessione rep. 11 del 26 agosto 1991, che in relazione alla costruzione realizzata in forza della concessione edilizia n. 11 del 17 luglio 1998, in favore del Comune di Villalba che accetta ed acquisisce pieno diritto di proprietà sia sul suolo cimiteriale sia sul manufatto già realizzato.
- 3)** Il Comune di Villalba, in persona del Sindaco pro tempore, si impegna a concedere gratuitamente alla Sig.ra Lumia Maria Nunzia l'uso novantanovenale di tre loculi cimiteriali comunali per la sepoltura della stessa e dei suoi familiari.
- 4)** A seguito della sottoscrizione del presente atto, la sig.ra Lumia Maria Nunzia si impegna a presentare formale rinuncia al ricorso pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione di Palermo n. R.G. 1197/2006, per sopravvenuta carenza di interesse.
- 5)** In dipendenza e per effetto del presente atto, le parti dichiarano concordemente ed espressamente che, adempiute le obbligazioni sopra precisate, le stesse nulla hanno ed avranno a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo e/o ragione (risarcimento danni, spese legali, etc.).

Il presente atto, redatto in _____ originali, uno per ciascuna delle parti viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Sig.ra Lumia Maria Nunzia _____

il Sindaco del Comune di Villalba (geom. Alessandro Plumeri) _____

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dall'Ufficio su conforme indicazione del Sindaco

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 05/12/2014

Il Responsabile dell'Area



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 05/12/2014

Il Responsabile dell'Area

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della L. 08.06.1990, n. 142, comma 5, come recepita con L.R. 11.12.1991, n. 48, si attesta la copertura finanziaria derivante dall'adozione della proposta di deliberazione sopra descritta e che la spesa sarà imputata al capitolo n. _____ del Bilancio di Previsione per l'anno _____ denominato _____ per l'importo di €. _____

Villalba, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario _____

LA GIUNTA COMUNALE

PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Definizione del contenzioso pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo tra il Comune di Villalba e la Sig.ra Lumia Maria Nunzia. Autorizzazione al Sindaco per la sottoscrizione”**;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, che si allegano alla presente quale parte integrante;

VISTO il parere di merito espresso dal legale di fiducia di questo Ente, Prof. Avv. Agrifoglio Sergio, sulla proposta di definizione del contenzioso pendente tra il Comune di Villalba e la Sig.ra Lumia Maria Nunzia, ritenendola, con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 4921 del 26.11.2014, meritevole di accoglimento;

PRESO ATTO della nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 5153 del 12 dicembre 2014, con la quale il Revisore dei Conti di questo Ente, Dott. Massimo Bellomo, ha espresso, ai sensi dell’art. 239 TUEL, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale sopra emarginata, **“parere favorevole sulla ravvisata opportunità di chiusura transattiva della lite, ritenendo però l’atto transattivo non adeguato e mancante del contratto d’uso che non può che farne parte integrante”**;

DATO ATTO che le condizioni d’uso dei loculi cimiteriali di proprietà comunale concessi da questo Ente in uso ai privati sono definite nel vigente Regolamento comunale dei servizi cimiteriali approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 43 del 29.09.2007, come modificato con atto n. 45 del 10.09.2013, e che le stesse verranno meglio esplicitate nel contratto che le parti saranno successivamente chiamate a sottoscrivere innanzi al Segretario Comunale;

CONSIDERATO che, in ogni caso, alla luce delle osservazioni formulate dal Revisore dei Conti, appare opportuno integrare lo schema dell’atto transattivo, allegato alla proposta di deliberazione sopra citata, richiamando al punto 3 dello stesso la vigente disciplina regolamentare avente ad oggetto le condizioni d’uso dei loculi cimiteriali di proprietà comunale concessi da questo Ente in uso ai privati;

RITENUTA, pertanto, la presente proposta di deliberazione meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto sopra evidenziate;

VISTO P.O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie locali;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RAVVISATA la propria competenza in materia;

Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Definizione del contenzioso pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo tra il Comune di Villalba e la Sig.ra Lumia Maria Nunzia. Autorizzazione al Sindaco per la sottoscrizione” è stata predisposta dal Responsabile dell’Area III su indirizzo del Sindaco”;

- di integrare il punto 3 dello schema di atto transattivo allegato alla proposta di deliberazione, con la previsione “con le condizioni d’uso previste dal Regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Villalba approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 43 del 29.09.2007, come modificato con atto n. 45 del 10.09.2013”.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, ravvisata la necessità e l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44, considerata che l’udienza per la trattazione del merito della causa pendente tra il Comune di Villalba e la Sig.ra Lumia Maria Nunzia è fissata per giorno 18 dicembre 2014.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 107 DEL 16.12.2014

Il Presidente

[Handwritten signature of the President]

L'Assessore Anziano

[Handwritten signature of the Assessor]

Il Segretario Comunale

[Handwritten signature of the Municipal Secretary]

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____ Il Segretario Comunale _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che la copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per __ giorni consecutivi dal _____ al _____.

Villalba, li

Il Responsabile dell'Albo _____
Il Segretario Comunale _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi _____ giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Villalba, li 16.12.2014 Il Segretario Comunale *[Handwritten signature]*

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____ Il Segretario Comunale _____